



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA CONSIGLIO STUDENTESCO

IL CONSIGLIO STUDENTESCO

VISTO l'art. 21 dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione di una terna di candidati da sottoporre al Senato Accademico per la nomina del Garante degli Studenti;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura pubblica per la raccolta delle candidature alla carica di Garante degli Studenti dell'Università degli Studi dell'Aquila.

Art. 1 – Finalità dell'incarico

Il Garante degli Studenti opera quale figura indipendente di tutela, ascolto e mediazione a favore della componente studentesca dell'Ateneo, promuovendo il rispetto dei diritti degli studenti e contribuendo alla risoluzione delle problematiche connesse alla vita universitaria.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Possono presentare candidatura coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere soggetti esterni all'Università degli Studi dell'Aquila; non sono considerati esterni i titolari di contratti di lavoro, collaborazione o incarichi continuativi con l'Ateneo;
- b) possedere comprovata esperienza nel sistema universitario nazionale;
- c) possedere adeguata conoscenza del sistema giuridico-amministrativo e delle normative concernenti l'istruzione universitaria;
- d) godere dei diritti civili e politici;

Art. 3 – Cause di incompatibilità e decadenza

Non possono essere nominati o ricoprire il ruolo di Garante degli Studenti coloro che:

- a) risultino iscritti, immatricolati o frequentanti corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione o altri percorsi formativi dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- b) sono componenti degli organi di governo dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- c) sono dipendenti, collaboratori o consulenti dell'Ateneo;

- d) si trovino in situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo;
- e) non abbiano riportato condanne penali incompatibili con lo svolgimento dell'incarico;
- f) non assolvono ai doveri e ai compiti relativi agli articoli 4 e 5.

Art. 4 – Compiti del Garante degli Studenti

Il Garante degli Studenti:

- a) riceve segnalazioni, istanze e reclami da parte degli studenti;
- b) promuove la composizione informale delle controversie tra studenti e strutture universitarie;
- c) formula raccomandazioni e proposte agli organi accademici finalizzate al miglioramento dei servizi e alla tutela dei diritti degli studenti;
- d) segnala eventuali disfunzioni amministrative che incidano negativamente sulla comunità studentesca;
- e) favorisce il dialogo tra studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e organi di Ateneo;
- f) svolge attività di ascolto e orientamento istituzionale, nel rispetto delle competenze degli altri uffici universitari.

Art. 5 – Doveri del Garante degli Studenti

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Garante è tenuto a:

- a) operare con imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio;
- b) garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati personali acquisiti nello svolgimento dell'incarico;
- c) astenersi dalla trattazione di questioni nelle quali sussistano situazioni di conflitto di interessi;
- d) assicurare la massima accessibilità e disponibilità nei confronti della componente studentesca;
- e) mantenere un comportamento improntato a correttezza, trasparenza e rispetto delle istituzioni universitarie;
- f) redigere una relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere al Consiglio Studentesco, al Senato Accademico e al Rettore.

Art. 6 – Durata dell'incarico

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 7 – Presentazione delle candidature

Le candidature dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sull'Albo Ufficiale di Ateneo.

La domanda dovrà essere corredata da:

- curriculum vitae datato e sottoscritto;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause di incompatibilità.

Le candidature dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica consiglio.studentesco@univaq.it

Art. 8 – Valutazione delle candidature

Il Consiglio Studentesco procede all'esame dei curricula e delle candidature pervenute, verificando il possesso dei requisiti richiesti e valutando l'esperienza professionale e istituzionale dei candidati.

Al termine della valutazione, il Consiglio Studentesco individua una terna di candidati da sottoporre al Senato Accademico ai fini della nomina.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.

L'Aquila

17/07/2026

Il Presidente del Consiglio Studentesco

F.to Giammarco Ubaldi